

“CONVENZIONE ASSEGNO MATERNITA’ - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE”

L'anno ____ il giorno.....del mese di in

Tra

Il Comune di, con sede in Vian., Cap.....codice fiscale telefono.....fax.....indirizzo email....., rappresentato dal Sig., in qualità di.....di seguito denominato Comune

e

il CAAFcon sede operativa ed amministrativa sita inn., C.F. e P.I., nella persona del proprio legale rappresentante nato ad il C.F., tel., e-mail munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'Attestazione ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inviarla all'INPS e successivamente, solo previo specifico conferimento del mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l'Attestazione;
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali sono stati concessi l'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori per il successivo pagamento e che intende affidare a terzi tale servizio sulla base di apposita convenzione;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'Attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- Che il CAAF in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. _____ del _____.

VISTO

- Che il DPCM del 05/12/2013 n. 159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economici dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM del 05/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del DPCM del 05/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o

direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio;

- Che l'INPS, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del DPCM del 05/12/2013 n. 159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;

- Che ai sensi all'art. 10 comma 6 del DPCM del 05/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 comma 2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal DPCM del 05/12/2013 n. 159 e dall'art. 2 comma 2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;

- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS, entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

Art. 2 - Servizio Domande Assegno Maternità/ Nucleo

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione delle domande di assegno di maternità o assegno al nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;

- la spedizione per posta elettronica della lista delle domande Assegno Maternità e/o Nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune concede l'assegno;

- l'archiviazione dei dati in formato elettronico per 24 mesi;

Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 comma 3 del DPCM del 05/12/2013 n. 159.

Art. 3 – Impegni del CAAF – Impegni del Comune di Serramanna

Il CAAF _____ per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, si impegna inoltre:

- di avvalersi di proprio personale all'uopo adeguatamente e puntualmente formato;

- curare l'apertura dei propri sportelli, presso la sede di Serramanna, secondo i seguenti concordati orari e _____ e comunque per almeno 2 (due) giorni alla settimana;

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;

- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;

- attivare la delega Inps per consentire al CAAF la trasmissione delle domande;

- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente al quale inviare le domande assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Serramanna da qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 5 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. n. 196/2003.

Art. 6 - Compenso

Nessun compenso è dovuto da parte del Comune

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha durata di due anni a decorre da _____ e scadrà il _____; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori due anni se, allo scadere della stessa, non pervenga comunicazione di disdetta ad opera di una delle parti.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere relativamente all'attuazione del presente contratto e che non dovessero risolversi in via bonaria verranno demandate al competente Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data ____/____/____

L.C.S.

Rappresentante del Comune:

Rappresentante del CAAF
